



**COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE**  
**(Provincia di Taranto)**

**ORDINANZA N. 117**

**Data: 28/12/2024**

**SINDACO**

**ORDINANZA SINDACALE**

Assunta il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal Sindaco.

**Oggetto:** DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E DI ACCENSIONE FUOCHI PIROTECNICI MANIFESTAZIONE NONAME CAPODANNO - PIAZZA A. CASALINI 31 DICEMBRE 2024

**IL SINDACO**

LEO FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**DIVIETO di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e divieto di accesso all'area della manifestazione di fine anno denominata: "NONAME CAPODANNO SUL MONTE DECEMBER STREET FESTIVAL", con contenitori in vetro e fuochi pirotecnici di qualsivoglia categoria.**

## **IL SINDACO**

**PREMESSO** che per il 31 Dicembre 2024 è prevista nella Piazza A. Casalini la manifestazione denominata: NONAME CAPODANNO SUL MONTE DECEMBER STREET FESTIVAL che si protrarrà sino alle prime ore del 01/01/2025;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione comunale patrocina l'evento;

**RILEVATO** che la presenza di oggetti estranei potrebbe costituire pericolo per quanti interverranno all'evento;

**PRESO ATTO** delle disposizioni in materia riguardo il processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare riguardo gli aspetti di Safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di Security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

**VISTA** la circolare n° 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

**ATTESO** che in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, è necessario procedere all'adozione di un provvedimento che preveda:

1. Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie e contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro;
2. Il divieto di utilizzo di vetro per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
3. L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori.

**CONSIDERATO** che il divieto per i consumatori di utilizzare bottiglie e contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, etc...) è per tutto il territorio comunale;

**FERMO RESTANDO** i divieti di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 come previsto dall'art. 689 del codice penale;

**VISTO** l'art. 7 bis del D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000, ai sensi del quale "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni nei regolamenti comunali...si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00..." la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. vo n. 267 del 18 agosto 2000 in tema di competenze del Sindaco;

**VISTO** il Decreto Legislativo n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n° 733 "approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

## **ORDINA**

Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: il 31 Dicembre 2024 dalle ore 17:00 alle ore 04:00 del 01/01/2025 il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande contenute in bottiglie o altre confezioni in vetro; nonché il divieto di introdurre all'interno dell'area interessata dalla manifestazione (Piazza A. Casalini e vie limitrofe) contenitori in vetro, fuochi pirotecnici di qualsivoglia categoria e spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti.

E' vietato inoltre accedere con zaini e borsoni limitatamente all'area interessata dall'evento perimetrata da misure di security contenenti bottiglie in vetro, qualsivoglia dispositivo esplosivo o urticante.

E' vietato compiere altresì qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana ed il decoro dei luoghi.

I distributori automatici di bevande e alimenti presenti sul territorio comunale devono attenersi alle disposizioni di cui sopra.

**SI STABILISCE** che il divieto imposto con la presente ordinanza varrà su tutto il territorio comunale dalle ore 17:00 del giorno 31 dicembre 2024 fino alle ore 04.00 del giorno 01.01.2025

#### **AVVERTE**

**Che** in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell'art. 16 della legge n° 689 del 24.11.1981 si procederà ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00);

**Che** in caso l'infrazione sia commessa dai titolari di autorizzazioni per l'attività di somministrazione o di vendita si procederà, oltre all'applicazione della sanzione di cui al punto precedente, all'adozione del provvedimento di sospensione per un periodo non inferiore a giorni tre;

**Che** l'inottemperanza al provvedimento di sospensione di cui al punto precedente può comportare la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizi commerciali

#### **DISPONE**

**Che** la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data la massima pubblicità attraverso avvisi pubblici;

**Che** venga notificata a:

- S.E. Prefetto della Provincia di Taranto;
- a tutti i gestori dei Pubblici Esercizi presenti nel Comune di San Marzano di San Giuseppe;
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Marzano di San Giuseppe;

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

**Che** contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Puglia, Sez. di Lecce, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di San Marzano di S.G. ai sensi della legge del 06 dicembre 1971 n° 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120, i sensi del DPR 24 novembre 1971 n° 1199.

San Marzano di S.G., 28/12/2024

**IL SINDACO**  
F.TO Prof Francesco LEO